SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 10

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 685.

Regolamento recante modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895;

Vista la legge 15 gennaio 1922, n. 10;

Visto il regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Visto il regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359;

Visto il regio decreto 5 luglio 1928, n. 1841;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

1. Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie tra una rosa di nominativi designati dal consiglio direttivo, dura in carica dieci anni e può essere confermato.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del consiglio e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

3. In caso di impedimento, il presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal consigliere più anziano.

Art. 4.

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'Istituto e da dieci membri nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti:

a) sei, tra una rosa di nominativi composta da almeno il doppio dei membri da nominare, proposti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su designazione del Consiglio universitario nazionale;

b) due, tra i dirigenti del ruolo degli archeologi del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) due, tra i dirigenti del ruolo degli storici dell'arte del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I membri del consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo qinquennio la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio.

3. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

4. Al consiglio direttivo spetta:

a) l'amministrazione dell'Istituto;

b) deliberare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) deliberare modifiche statutarie;

d) deliberare sul funzionamento dei servizi con apposito regolamento.

5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga utile in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Istituto e, comunque, almeno due volte l'anno.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

1. L'Istituto dispone:

a) del contributo statale annuo a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) di eventuali contributi di Ministeri, di enti e di privati;

c) dei proventi dell'attività editoriale;

d) di ogni altra sopravvenienza attiva;

e) di eventuali lasciti o donazioni.

Art. 6.

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il consiglio direttivo delibera, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario e, non oltre il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto.

3. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e, per conoscenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7.

1. Il controllo della gestione dell'Istituto è affidata ad un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, composto di tre revisori effettivi e tre supplenti, così designati:

a) un revisore effettivo con funzioni di presidente e uno supplente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero per i beni cultuali e ambientali;

c) un revisore effettivo e uno supplente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

2. Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo: essi sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 8.

1. Le cariche di presidente e di membro del consiglio direttivo sono gratuite.

Art. 9.

1. Pubblicazioni periodiche e monografiche sono curate dall'Istituto.

Art. 10.

1. Il consiglio direttivo dell'Istituto, delibera, entro sei mesi dalla nomina, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, nel quale sono stabiliti:

a) l'ordinamento amministrativo contabile e le norme per la gestione del bilancio;

b) le norme concernenti il funzionamento interno delle attività scientifiche e didattiche dell'Istituto medesimo;

c) le norme di assunzione, nonché la consistenza numerica del personale dell'Istituto.

Art. 11.

1. È abrogato il regio decreto 5 luglio 1928, n. 1841.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1918.

— La legge 15 gennaio 1922, n. 10, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1922.

— Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1923.

— Il R.D. 10 novembre 1924, n. 2359, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1925.

— Il R.D. 5 luglio 1928, n. 1841, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1928.

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

97G0013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE

DECRETO 5 novembre 1996.

Ripartizione dello stanziamento di lire 175 miliardi iscritto sul Fondo per Roma capitale e integrazioni e modificazioni al programma degli interventi per Roma capitale *ex lege* 15 dicembre 1990, n. 396.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE
ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, n. 170, recante «Disposizioni integrative del regolamento concernente la istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1996, concernente «Conferimento di incarichi ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, degli affari esteri, e dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ai Ministri senza portafoglio» con il quale è stato, tra l'altro, conferito al Ministro Antonio Di Pietro l'incarico per le aree urbane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, concernente: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Antonio Di Pietro in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000»;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1992 recante «Approvazione del programma degli interventi per Roma capitale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma capitale n. 3/96, del 24 ottobre 1996, avente ad oggetto «Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Ripartizione dello stanziamento di lire 175 miliardi iscritto sul Fondo per Roma capitale. Integrazioni e modifiche del programma degli interventi per Roma capitale»;

Considerato che nella riunione della commissione per Roma capitale del 24 ottobre 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge n. 396/1990, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane Roma capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 2, comma 7, della legge n. 396/1990, di dover procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al programma degli interventi per Roma capitale, così come risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma capitale n. 3/96 del 24 ottobre 1996;

Decreta:

la seguente ripartizione delle risorse disponibili per l'annualità 1996, pari a lire 175 miliardi cui vanno detratte, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 369/1990, L. 800.000.000 per il funzionamento dell'ufficio del programma per Roma capitale:

1) quanto a lire 16,5 miliardi:

a) di assegnare lire 10 miliardi al comune di Roma per gli interventi di seguito indicati con relativo codice del programma:

d4.2.8. Linea metropolitana C, tratta San Giovanni-Musei Vaticani: indagini e progettazioni;

d4.3.7. Nuove linee tramviarie: indagini e progettazioni;

nonché per i seguenti interventi, finanziati parzialmente *ex lege* n. 211/1992:

d4.2.1. Linee metropolitane A e B: progettazione, potenziamento ed ammodernamento, con particolare riguardo al nodo di Termini ed alla diramazione linea B;

d4.2.8: Linea metropolitana C: progettazione ulteriore tratta Grano-S. Giovanni;

Linea metropolitana EUR-Spinaceto-Tor de' Cenci: progettazione, intervento che contestualmente viene inserito in programma con codice d4.2.9;

d1.25. Progettazione globale della circonvallazione orientale da Pietralata ad Ostiense;

c3.2.12. Piani e progetti di coordinamento dei sistemi di accessibilità e mobilità, di gestione degli interventi nelle aree delle basiliche;

b) di assegnare lire 3 miliardi alla provincia di Roma per indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale, ivi compreso il parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma, intervento che contestualmente viene inserito nel programma con il codice C2.5;

c) di assegnare lire 3,5 miliardi all'Ente nazionale per le strade (ANAS) per indagini e progettazioni relative ad interventi di adeguamento del Grande raccordo anulare (GRA) e dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino ed avvio realizzazione viabilità connessa.

2) di modificare ed integrare il programma degli interventi per Roma capitale e di ripartire, come di seguito specificato, le restanti risorse per lire 157.700 milioni stanziate nel bilancio 1996:

Comune di Roma:

b.1.2.9. Musei capitolini . . . . . lire 10.000 milioni

d1.13. Opere complementari linea FS La Storta-S. Pietro . . . . » 12.000 milioni

e3.1.1. Progettazione ed avvio della realizzazione dell'Auditorium » 97.000 milioni

Provincia di Roma:

c.1.5.6. Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della provincia di Roma:

c.1.5.6.1. Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene «torrente Fiumicino» . . . . . . » 8.500 milioni

c.1.5.6.2. Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia. . . . . » 6.000 milioni

Ministero per i beni culturali ed ambientali (come da elenco che segue) » 24.200 milioni

Totale . . . lire 157.700 milioni

3) di assegnare lire 97 miliardi per il 1997 per la realizzazione dell'Auditorium quale quota parte delle disponibilità previste dalla legge n. 550/1995 (legge finanziaria 1996) per l'esercizio finanziario 1997;

4) di inserire nel programma degli interventi per Roma capitale il seguente intervento proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a2.4. Rilocalizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di piazza Colonna e delle zone circostanti.

Per la realizzazione di questo intervento devono essere utilizzate risorse finanziarie diverse da quelle disponibili *ex lege* n. 396/1990. La destinazione ad uffici della Galleria Colonna deve essere attuata concordando con il comune di Roma la valorizzazione e l'utilizzazione dei locali commerciali e di quelli comunque non destinati a sede di uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) di rinviare, a successivo provvedimento la revisione e le ulteriori integrazioni e modifiche del programma, tenendo conto delle richieste intervenute e della necessità di procedere alla programmazione pluriennale delle risorse finanziarie;

6) di dar mandato al Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000, di richiedere — per gli interventi del programma per Roma capitale il cui stato di attuazione lo consenta — l'assunzione dei relativi impegni di spesa in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425.

Roma, 5 novembre 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 191

Soprintendenza archeologica di Roma

Codice di intervento	Titolo dell'intervento	Assegnazione
b1.2.14.0	Museo nazionale romano. Palazzo Massimo: manutenzione	300 milioni
b1.2.14.2	Museo nazionale romano. Palazzo Altemps: manutenzione	400 milioni
b1.2.14.3	Museo nazionale romano. Crypta di Balbo: restauro fabbricato su via Botteghe Oscure	1.000 milioni
b1.2.14.4.0	Museo nazionale romano. Terme di Diocleziano: manutenzioni, sistemazioni	300 milioni
b1.2.14.4.4	Museo nazionale romano. Terme di Diocleziano: imballaggi, spostamenti, trasporti	300 milioni
b1.6.5	Domus Aurea: controllo stabilità delle volte, restauro	500 milioni
b1.6.19	Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione adeguamenti, spostamenti, allestimenti	400 milioni
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: protezione, recinzione.	160 milioni
b1.6.8.3	Tempio Rotondo del Foro Boario: completamento del restauro delle coperture lignee	285 milioni
b1.6.0	Centro storico. Monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione.	500 milioni
b1.6.4	Meta sudante e strutture neroniane: scavo, restauro, sistemazione, manutenzione.	100 milioni
b1.6.18	Carcere Mamertino: indagini, sistemazione	335 milioni
b1.7.0	Suburbio. Monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione.	600 milioni
b1.7.14	Via Flaminia. Villa di Livia: manutenzione, protezione, sistemazione	320 milioni
b1.7.1	Arco-Casale di Malborghetto: manutenzione e manutenzione del verde	100 milioni
b1.7.15	Via Latina. Vasca monumentale via C. Baronio: restauro, copertura e sistemazione.	350 milioni

Codice di intervento	Titolo dell'intervento	Assegnazione
b1.2.14.4.6	Museo nazionale romano. Terme di Diocleziano zona della Farnesina: valorizzazione, funzionalizzazione finalizzata all'allestimento per l'esposizione e per gli ambienti di servizio per il pubblico	300 milioni
b1.2.14.4.7	Museo nazionale romano. Terme di Diocleziano zona ex Medagliere: consolidamenti, ristrutturazioni, inizio opere impiantistiche	150 milioni
b1.2.14.4.8	Museo nazionale romano. Terme di Diocleziano Chiostro Ludovisi: prosecuzione consolidamento strutturale	200 milioni
b1.2.14.4.11	Museo nazionale romano. Terme di Diocleziano Chiostro di Michelangelo: funzionalizzazione, valorizzazione, allestimento	200 milioni
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione della biblioteca Palatina: incremento bibliografico	200 milioni
b1.6.2.22	Palatino - Foro Romano: manutenzione del complesso, adeguamenti	500 milioni
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: prime opere di indagine archeologica, studi statici, restauro, finalizzati alla riapertura dell'accesso al pubblico da via dei Fori Imperiali	1.000 milioni
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per interventi da eseguirsi con personale interno (restauratori, tecnici, operai)	200 milioni
b1.6.6	Terme di Caracalla: manutenzione, restauro, adeguamenti	500 milioni
b1.8	Manutenzione dei parchi, dei giardini e delle aree a verde	800 milioni
b2.4	Appia Antica - Casale della villa dei Quintili: opere a completamento degli assetti tecnico-funzionali del casale	1.000 milioni
	Totale . . .	11.000 milioni

Soprintendenza per i beni artistici e storici

Codice di intervento	Titolo dell'intervento	Assegnazione
b1.10	Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale	2.200 milioni
b1.2.15	Gallerie romane: scheda clinica sanitaria	1.000 milioni
	Totale . . .	3.200 milioni

Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici

Codice di intervento	Titolo dell'intervento	Assegnazione
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	900 milioni
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	500 milioni
b1.1.44	Palazzina Pio IV	600 milioni
b1.1.45	Chiesa S. Maria in Domnica	500 milioni
b1.1.46	Chiesa S. Salvatore in Lauro	600 milioni
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	500 milioni
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	600 milioni
b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	700 milioni
b1.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	800 milioni
b1.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	500 milioni
b1.5.1	Complesso S. Michele - Lato ex dogana	800 milioni
	Totale . . .	7.000 milioni

Soprintendenza archeologica di Ostia

Codice di intervento	Titolo dell'intervento	Assegnazione
b1.12	Area di Città di Porto: ristrutturazione casale di bonifica Torlonia	3.000 milioni

97A0169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Il Palazzo a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Il Palazzo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo di Roma in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43846, registro società n. 11149/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30318/231135.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0148

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Tiepolo 90 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Tiepolo 90 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Parenti di Roma in data 22 dicembre 1981, repertorio n. 793, registro società n. 567/82, tribunale di Roma, BUSC n. 26929/188696.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0149

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Il Veliero a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Il Veliero a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo di Roma in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43765, registro società n. 79/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30336/231490.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0150

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Frassatina a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia La Frassatina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Cinotti di Roma in data 20 febbraio 1964, repertorio n. 227, registro società n. 1032/64, tribunale di Roma, BUSC n. 5041/84278.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0151

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Ulisse I a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Ulisse I a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Spada di Roma in data 10 marzo 1980, repertorio n. 4242, registro società n. 2431/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25828/176704.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0152

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Centrocittà a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Centrocittà a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicola Cinotti di Roma in data 1° febbraio 1982, repertorio n. 6119, registro società n. 3527/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27142/191183.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0153

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Consorzio cooperative edilizie Roma Nord Est a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Consorzio cooperative edilizie Roma Nord Est a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Galiani di Roma in data 7 ottobre 1971, repertorio n. 25306, registro società n. 3679/71, tribunale di Roma, BUSC n. 20562/116826.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0154.

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Ville di Tuscolo - società cooperativa edilizia a r.l.», in Ciampino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 dicembre 1995 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Le Ville di Tuscolo - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ciampino (Roma);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Le Ville di Tuscolo - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ciampino (Roma), costituita per rogito notaio dott. Michele Giuliano in data 25 luglio 1990, repertorio n. 52750, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cesare Mingo, nato a Castelplanio (Ancona) il 29 agosto 1923 e residente in Roma, via Duccio di Boninsegna n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0193

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cofam - Cooperativa fra artigiani di Macherio a r.l.», in Macherio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 11 luglio 1996 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa mista «Cofam - Cooperativa fra artigiani di Macherio a r.l.», con sede in Macherio (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cofam - Cooperativa fra artigiani di Macherio a r.l.», con sede in Macherio (Milano), costituita per rogito notaio dott.ssa Elisa Leggio in data 27 marzo 1987, repertorio n. 18624 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Doglia, nato a Milano il 7 maggio 1951 e ivi residente in via Cosseria, 1, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0194

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 dicembre 1996.

Rettifica all'elenco allegato al decreto ministeriale del 3 settembre 1996, recante l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 250 del 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con cui si stabilisce, fra l'altro, che per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato, con le caratteristiche e modalità ivi indicate;

Visto il proprio decreto n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1996, con il quale, per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1996, di durata decennale, per l'importo di nominali

L. 102.552.000.000, indicando, nell'elenco allegato al decreto stesso, i nominativi dei soggetti creditori d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonché le relative aziende di credito mandatarie;

Vista la lettera in data 20 novembre 1996 con la quale il Ministero delle finanze, nel confermare alla società Flachgas Italia S.r.l., facente parte del predetto elenco, l'assegnazione dei suddetti certificati per l'importo di L. 331.000.000, ha fatto presente di avere indicato erroneamente, quale azienda di credito mandataria della medesima, la Banca regionale europea S.p.a. anziché la Banca popolare di Lodi, cod. ABI 5164, designata dalla suddetta società;

Ritenuta la necessità di rettificare l'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 3 settembre 1996 nella parte relativa al suddetto contribuente, titolare di crediti d'imposta;

Decreta:

All'elenco allegato al decreto ministeriale n. 787782 del 3 settembre 1996, citato nelle premesse, è apportata la seguente variazione:

la società Flachgas Italia S.r.l., soggetto creditore d'imposta, erroneamente indicata al numero progressivo 46 dell'elenco medesimo, relativo all'azienda di credito mandataria Banca regionale europea S.p.a., viene da lì eliminata ed inserita al numero progressivo 25, relativo all'azienda di credito mandataria Banca popolare di Lodi - codice ABI 5164.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0175

DECRETO 10 gennaio 1997.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1997;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1997:

moneta d'argento celebrativa del 200° anniversario dell'istituzione del Tricolore;

moneta d'argento celebrativa del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto»;

moneta d'argento celebrativa del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, da inserire nella serie speciale di monete per collezionisti;

moneta d'oro celebrativa del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio;

moneta d'oro celebrativa dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica Superiore di S Nicola di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1997

Il direttore generale: PAOLILLO

97A0176

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Foggia, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Foggia, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A0172

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A0173

DECRETO 3 maggio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Terni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 11 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995 con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 1° maggio 1995, gli uffici unici del territorio di Benevento, Catania, Potenza e Terni;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che nell'ufficio unico del territorio di Terni, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio unico del territorio di Terni, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A0174

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 gennaio 1997.

Assoggettamento della S.r.l. Gefinco, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 7 ottobre 1996 con cui il tribuale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Gefinco, con sede in Milano, via Edolo, 46, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in

amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Gefinco alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Gefinco e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Gefinco, con sede in Milano, via Edolo, 46, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gefinco.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0195

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 9 gennaio 1997.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 9 gennaio 1997;

Ha deliberato

di apportare modifiche agli articoli 16, 18, 19, 20, 25 e 40 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti articoli è formulato come segue:

«Art. 16.

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrono motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, prevalgano ragioni di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi ovvero di salvaguardia del segreto di indagine penale. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione e con maggioranza pari a due terzi dei voti validi espressi.

3. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Il vicepresidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni di massima del Consiglio.

4. La norma del primo comma non si applica alle sedute delle commissioni.

Art. 18.

Rilascio di copia e visione di atti

1. Chiunque ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.

2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione può essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento è autorizzato dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, è limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la commissione non abbia disposto la segretazione, sono autorizzati dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. Al magistrato interessato al procedimento può essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 19.

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità nonché su quanto concerne i lavori delle commissioni per i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa è stata disposta. In nessun caso sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

2. Le commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 18, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il comitato di presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla commissione competente, può disporne la segretazione provvisoria fino a che la commissione non abbia deliberato in merito.

3. La segretazione disposta dalla commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti.

4. I magistrati della segreteria e dell'ufficio studi, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.

5. I magistrati della segreteria e dell'ufficio studi, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle commissioni nonché sugli

i e i documenti formati o acquisiti nel corso dei
ocedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta
bblica. Sono escluse da segreto le informazioni di cui
art. 9, comma 3.

Art. 20.

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio pubblica un proprio notiziario nel quale
no contenute, subito dopo l'approvazione:

a) le vacanze degli uffici giudiziari;

b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei
ecedenti articoli 13, 14 e 16;

c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15.

2. Il Consiglio, su proposta della commissione per la
orma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia,
ibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla
uttura del notiziario.

3. Su richiesta di almeno tre componenti, si procede
a pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari, salvo
e si tratti di sedute segrete.

4. La richiesta deve essere formulata entro trenta
orni dalla seduta cui si riferisce.

Art. 25.

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue
mmissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero
ale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si
ocede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità
i consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha
ogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio,
ando la richiedano tre componenti; in tal caso si
ocede iniziando da un nome estratto a sorte e
oseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto
tanto per questioni concernenti persone, ad esclusione
l conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in
mmissione, di due componenti, o, in Consiglio, di sei
mponenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda
I" o "NO" alla proposta messa in votazione, ovvero,
lle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la
oposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di
tazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima
lle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione
r scrutinio segreto si oppongono almeno tre componen-
decide il Consiglio.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la
iggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si
no astenuti o abbiano depositato scheda bianca,
ncorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 40.

Esame degli atti

1. Ciascun componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi a procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria è chiusa ai sensi dell'art. 33 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

3. I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria della sezione disciplinare, che ne prende nota.

4. Nel caso in cui la consultazione degli atti sia necessaria per la definizione di una specifica pratica, su richiesta di una commissione o del "plenum", gli atti possono essere esibiti dal segretario addetto alla sezione disciplinare che parteciperà alla seduta della commissione o del "plenum" conservando la disponibilità del fascicolo.».

Roma, 9 gennaio 1997

Il Vice Presidente: GROSSO

97A0196

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1996.

Regolamento di esecuzione di alcune norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, concernenti le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie. (Deliberazione n. 10418).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 6, comma 3, e 14, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, con i quali si dispone che la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotti disposizioni concernenti rispettivamente:

la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati;

le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;

l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica;

Visto l'art. 15, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 415/1996 in base al quale la Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali;

Visto l'art. 67, comma 2, del citato decreto legislativo n. 415/1996;

Vista la lettera n. 308983 del 24 dicembre 1996 con la quale la Banca d'Italia ha fornito il proprio parere sul testo del «Regolamento di esecuzione di alcune norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, concernenti le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie» contenente le suindicate disposizioni;

Delibera:

È approvato il regolamento di esecuzione degli articoli 6, comma 3, 14, comma 3 e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, concernente le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie.

Il regolamento consta di n. 23 articoli e dell'allegato *A*.

La presente delibera ed il regolamento annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 dicembre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Fonti legislative

1. Le disposizioni del presente regolamento sono adottate ai sensi degli articoli 6, comma 3; 14, comma 3, e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Art. 2.

Definizioni

«decreto» indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«Consob» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

«albo» indica l'albo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«sezione speciale» indica la sezione dell'albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«sezione imprese extracomunitarie» indica la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

«elenco» indica l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«Sim» indica le società di intermediazione mobiliare come definite dall'art. 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«imprese di investimento comunitarie» indica le imprese come definite dall'art. 1, comma 5, lettera *e)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«imprese di investimento extracomunitarie» indica le imprese come definite dall'art. 1, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«imprese di investimento» indica le imprese come definite dall'art. 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«succursale» indica una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce i servizi di investimento ed i servizi accessori dell'impresa stessa;

«Stato comunitario» indica lo Stato appartenente all'Unione europea;

«Stato extracomunitario» indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;

«Stato membro d'origine» indica lo Stato comunitario come definito dall'art. 1, n. 6), della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993;

«strumenti finanziari» indica gli strumenti come definiti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«servizi di investimento» indica i servizi come definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«servizi accessori» indica i servizi come definiti dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

«servizi ammessi al mutuo riconoscimento» indica i servizi come definiti dall'art. 1, comma 5, lettera *h)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Capo II

ALBO

Art. 3.

Albo

1. Nell'albo di cui all'art. 9 del decreto, sono iscritte:

a) le SIM;

b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;

c) nella sezione speciale, le società di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

Art. 4.

Contenuto dell'albo

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati;

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'art. 15 del decreto, con l'indicazione dei servizi autorizzati;

le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'art. 14, comma 3, lettera *b)*, del decreto, con l'indicazione dei servizi autorizzati;

le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

Pubblicità dell'albo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una edizione speciale del Bollettino.

Capo III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 6.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società ed in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La domanda deve indicare:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. La Consob, entro venti giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 7.

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia dell'atto costitutivo;

2) copia dello statuto sociale certificato vigente dall'ufficio competente in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato ed esistente al momento della domanda nonché l'inesistenza a carico della società di procedure concorsuali;

4) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

5) elenco degli azionisti che posseggono una partecipazione in misura superiore al 2% del capitale della società, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre eventuali informazioni acquisite;

6) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato *A*;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società contenente, tra l'altro:

una descrizione delle unità organizzative in cui si articola la struttura aziendale; andranno in particolare specificati i compiti attribuiti ai singoli settori operativi e alle unità di controllo, sia presso l'amministrazione centrale che presso le unità periferiche;

le caratteristiche del sistema informativo adottato per tenere sotto controllo la situazione tecnica aziendale;

b) documenti riguardanti il gruppo:

1) la mappa del gruppo di cui è parte la società, secondo la nozione di gruppo determinata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto, con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;

2) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del gruppo (bilancio consolidato dell'ultimo esercizio munito della relazione degli amministratori e del collegio sindacale nonché, ove esistente, della relazione di certificazione della società di revisione);

3) le relazioni di affari o altri collegamenti tra le società del gruppo e la società che intende essere autorizzata;

4) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari ed operativi in essere tra la componente finanziaria del gruppo (società che chiede l'autorizzazione ed altri intermediari) e tutti gli altri soggetti in esso ricompresi;

5) le attestazioni professionali ed i *curricula vitae* dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale delle società che controllano, direttamente o indirettamente, la società;

6) per le società estere incluse nel gruppo e sottoposte a vigilanza, lettere di *good standing* o altre attestazioni da parte dell'autorità di vigilanza del paese di origine.

c) documenti riguardanti gli amministratori, i direttori generali nonché i dirigenti cui siano attribuiti poteri di rappresentanza:

1) documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale e dalla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza;

4) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali in Stati diversi da quello di residenza;

6) dichiarazione di non trovarsi e non essersi trovato in una delle condizioni di esclusione dalle borse valori italiane o estere.

Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti ai numeri 2), 3) e 4), deve essere allegato un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestante che gli stessi non hanno riportato alcuna condanna penale e corredato di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità del certificato all'attestazione in questione;

d) documenti riguardanti i componenti del collegio sindacale: certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

e) documenti riguardanti i soggetti che esercitano il controllo della società, a norma dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) dichiarazione rilasciata da ciascuno dei soggetti che controllano, a norma dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società richiedente l'autorizzazione, con l'indicazione degli elementi che determinano l'esistenza del rapporto di controllo. Nella dichiarazione devono essere precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene effettuato il controllo della società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali sindacati di voto;

2) elenco delle società controllate, a norma dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da ciascuno dei soggetti che controllano la società richiedente l'autorizzazione. Di ciascuna delle società controllate deve essere indicata la denominazione, la sede e l'oggetto sociale;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale e dalla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza;

5) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge non commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

6) dichiarazione di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza;

7) dichiarazione di non trovarsi e di non essersi trovato in una delle condizioni di esclusione dalle borse italiane o estere.

Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7), devono riguardare gli amministratori ed i direttori generali. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti ai numeri 3), 4) e 5), deve essere allegato un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestante che gli stessi non hanno riportato alcuna condanna penale e corredato di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Paese estero, che suffraghi l'idoneità del certificato all'attestazione in questione.

Ove il soggetto controllante appartenga ad un gruppo bancario italiano, per i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), può farsi riferimento alla documentazione già trasmessa alla Banca d'Italia.

2. Con successivo provvedimento la Consob stabilirà le soglie delle partecipazioni considerate rilevanti ai fini della documentazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità dei soggetti partecipanti.

3. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera *a)*, sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla; la domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, numeri 4, 5 e 6, nonché quelle di cui al comma 1, lettera *e)*, numeri 5, 6 e 7, sono rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Istruttoria della domanda

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 6, comma 1, del decreto per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società. Nei casi di cui all'art. 6 della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza, i sindaci ed i soci esercenti il controllo della società nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portati immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 9.

Estensione delle autorizzazioni

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'art. 6. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi di:

collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato *A*, relativamente ai servizi da autorizzare;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società;

c) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato ed esistente al momento della domanda;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dello statuto sociale, copia autentica del verbale di assemblea con relativo decreto di omologazione.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società.

4. Si applica l'art. 8, comma 4.

Art. 10.

Rinuncia alle autorizzazioni

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, devono richiederlo alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Si applica l'art. 8, comma 4.

Art. 11.

Sospensione dei termini dell'istruttoria

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 8, 9 e 10, sono sospesi:

a) per il tempo necessario alla Consob per ottenere dalla competente Prefettura i certificati, relativi agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con poteri di rappresentanza nonché ai soci esercenti il controllo della società, attestanti che gli stessi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) nelle ipotesi di cui all'art. 6 della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d) nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10, ove siano in corso accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al completamento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine delle sospensioni dell'istruttoria.

Art. 12.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato debbono riprenderlo entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. La decadenza è dichiarata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

Art. 13.

Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio di investimento autorizzato.

Capo IV

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE.

Art. 14.

Domanda di autorizzazione

1. Le imprese di investimento extracomunitarie possono presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica di servizi di investimento e di servizi accessori, a condizione che siano state concluse tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità del loro Stato di origine apposite intese ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del decreto. In mancanza di tale condizione la domanda è irricevibile.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della società ed in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

3. La domanda deve essere corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. La domanda deve indicare:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento e quelli accessori per i quali è richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante lo stabilimento di succursali;

c) l'elenco dei documenti allegati.

5. Si applica l'art. 6, commi 4 e 5.

Art. 15.

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante la società:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato di origine in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;

2) dichiarazione da parte del presidente del collegio sindacale o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico della società di procedure concorsuali;

3) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o degli organi, comunque denominati, titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

4) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero, in assenza di un soggetto controllante, indicazione dei primi dieci azionisti;

5) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

6) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato *A*;

7) copia dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato di origine.

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali, contenente, tra l'altro:

una descrizione delle unità organizzative in cui si articola la struttura aziendale; andranno in particolare specificati i compiti attribuiti ai singoli settori operativi e alle unità di controllo, sia presso la sede centrale che presso le unità periferiche;

le caratteristiche del sistema informativo adottato per tenere sotto controllo la situazione tecnica aziendale;

b) documenti riguardanti il gruppo:

1) la mappa del gruppo di cui è parte la società, secondo la nozione di gruppo determinata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto, con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;

2) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del gruppo (bilancio consolidato dell'ultimo esercizio munito della relazione degli amministratori e del collegio sindacale nonché, ove esistente, della relazione di certificazione della società di revisione);

3) le relazioni di affari o altri collegamenti tra le società del gruppo e la società che intende essere autorizzata;

4) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari ed operativi in essere tra la componente finanziaria del gruppo (società che intende essere autorizzata ed altri intermediari) e tutti gli altri soggetti in esso ricompresi;

5) le attestazioni professionali ed i *curricula vitae* dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale delle società che controllano, direttamente o indirettamente, la società;

6) per le altre società estere incluse nel gruppo e sottoposte a vigilanza, lettere di *good standing* o altre attestazioni da parte dell'autorità di vigilanza del paese di origine;

c) documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle eventuali succursali e comunque dei dirigenti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza nelle succursali stesse, corrispondenti a quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, deve essere allegato un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestante che gli stessi non hanno riportato alcuna condanna penale e corredato di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità del certificato all'attestazione in questione;

d) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto.

3. Si applica l'art. 7, commi 3, 4 e 5.

Art. 16.

Istruttoria della domanda

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 15 del decreto per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro di origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza, i sindaci ed i soci esercenti il controllo della società nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portati immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 17.

Lingua degli atti

1. Le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 14 e 15 devono essere rese in lingua italiana. I documenti i cui originali siano in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali

1. Le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica, senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento nonché i servizi accessori di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *g)*, del decreto.

2. Su istanza motivata, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può concedere singole deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto delle dimensioni del soggetto richiedente, dell'eventuale operatività del medesimo in altri Paesi e di ogni ulteriore elemento di rilievo.

Art. 19.

Disposizioni applicabili

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9; 10; 11, comma 1, lett. *c)* e *d)* e comma 2; 12 e 13 del presente regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 31, 32 e 34 del decreto.

Capo V

IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Art. 20.

Stabilimento di succursali

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall'ultima delle comunicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di prevista modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa. La effettuazione della modifica è preceduta da apposita comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

Art. 21.

Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità dello Stato membro d'origine.

2. In caso di modifica del contenuto delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob prima di effettuare la modifica stessa.

Art. 22.

Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi disciplinati dal decreto non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato di origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare ed i relativi tipi di operazioni nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale.

3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento ed in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, nonché l'art. 17.

4. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. La domanda deve indicare:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi che l'impresa intende prestare;

c) l'elenco dei documenti allegati.

6. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato di origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) programma di attività di cui al comma 2, lettera *b)*, contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato *A*.

7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro di origine.

8. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9; 10; 11, comma 1, lettere *c)* e *d)* e comma 2; 12 e 13.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI PROGRAMMA CONCERNENTE L'ATTIVITA INIZIALE

1. Investimenti.

1.1 Principali investimenti attuati relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, piani di ammortamento, finalità, forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.2 Principali investimenti in corso di attuazione, relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, finalità e tempi previsti di realizzazione, piano di ammortamento nonché forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.3 Principali investimenti previsti in relazione al servizio di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, forme di finanziamento e tempi di realizzazione previsti.

2. Eventuale piano di assunzione finalizzato all'esercizio delle attività di cui si richiede l'autorizzazione e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale in carico destinato al servizio in argomento.

3. Descrizione sintetica delle procedure organizzative interne finalizzate all'esercizio del servizio di cui si richiede l'autorizzazione.

4. Indicazione dei luoghi in cui si intende esercitare il servizio per il quale si richiede l'autorizzazione.

5. Descrizione organica dei fattori strategici, di mercato e di prodotto che conducono alla realizzabilità del progetto di avvio dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) prodotti sottostanti il servizio;

*a.*1) politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti sottostanti il servizio;

*a.*2) mercato potenziale, con riguardo alla tipologia di clienti cui si rivolge il servizio, alle eventuali aree geografiche, alle modalità previste per acquisire clientela;

*a.*3) mercato effettivo esistente, con riguardo a clientela potenziale già individuata;

b) volume di affari realizzabile nel corso dei successivi tre esercizi, ripartito per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici — opportunamente documentati — che ne consentano l'apprezzabilità;

*b.*1) fatturato conseguente alle previsioni di cui al precedente punto *b)*;

*b.*2) politica di remunerazione del servizio adottata;

c) costi operativi stimati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio, con rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici — opportunamente documentati — che ne consentano l'apprezzabilità;

*c.*1) politica di remunerazione adottata per la distribuzione/commercializzazione del servizio anche fuori sede;

d) politica finanziaria perseguita, in considerazione degli effetti finanziari conseguenti agli investimenti effettuati, in corso di realizzazione o previsti nel corso dei successivi tre esercizi;

d.1) effetti stimati di quanto indicato al punto *d)*, ripartiti per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici — opportunamente documentati — che ne consentano l'apprezzabilità;

e) quota dei costi fissi destinata al servizio;

f) evoluzione del risultato operativo stimato per i tre esercizi successivi, ripartito per ciascuno di essi;

g) indicazione del momento in cui si prevede la profittabilità del servizio.

6. Rappresentazione pro forma del conto economico e dello stato patrimoniale del servizio per i successivi tre esercizi, secondo le indicazioni di cui al precedente punto n. 5, nonché dei flussi di cassa conseguenti.

7. Nel caso il reddito operativo o i flussi di cassa stimati del servizio siano negativi, indicazione delle modalità di finanziamento del servizio, mediante indicatori coerenti, ovvero evidenza che dette risultanze possono essere assorbite dai risultati complessivamente realizzati dagli altri servizi e/o attività esercitate dall'impresa.

7A0208

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, n. 88, contenente la tabella XLV/2 recante l'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 17 aprile, del 19 giugno e del 17 luglio 1996, intese ad ottenere, tra l'altro, l'inserimento nello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, delle nuove scuole di specializzazione in «chirurgia pediatrica» ed in «neuropsichiatria infantile»;

Vista la proposta del senato accademico del 30 settembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 ottobre 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 3027, in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 novembre 1996, prot. n. 3160, in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, recante «Autorizzazione ad alcune università ad istituire nuove scuole di specializzazione» con il quale si autorizza, tra l'altro, l'istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore, della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;

Preso atto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la sopracitata nota del 4 novembre 1996 ha autorizzato — nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale 31 ottobre 1996, con il quale si autorizza, tra l'altro, l'istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore, della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile — la predisposizione del relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma 4, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte I «Disposizioni generali», titolo I «Costituzione dell'Università», all'ultimo comma dell'art. 2 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — concernente le

scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», sono aggiunte all'elencazione:

tra «chirurgia generale» e «chirurgia plastica e ricostruttiva»: «chirurgia pediatrica»;

tra «neurologia» e «odontostomatologia»: «neuropsichiatria infantile».

Art. 2.

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo IX «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — viene inserito, subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, il seguente articolato, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«*A)* Norme comuni a tutte le seguenti scuole di specializzazione:

1) chirurgia pediatrica;

2) neuropsichiatria infantile.

Art. 431. — Nell'Università cattolica sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.

Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 432. — La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

Concorrono al funzionamento delle scuole la facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" e gli istituti ad essa afferenti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

I laureati in medicina e chirurgia, utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 433. — Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 431, comma 2, e gli obiettivi previsti nel successivo comma e

specificati nelle tabelle *A* e *B* di cui al successivo art. 437 relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina, pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*, di cui al successivo art. 437. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni specializzazione nella specifica tabella *B*, di cui al successivo art. 437.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 434. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 435. — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nella tabella *B*, di cui al successivo art. 437.

Art. 436. — L'Università cattolica, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio di facoltà quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legisaltivo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 437. — Gli standards per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), applicati a tutti gli indirizzi eventualmente previsti nelle diverse scuole, sono definiti dalle tabelle *A* e *B* di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995 di ciascuna scuola e saranno aggiornate sulla base delle eventuali modifiche apportate alle tabelle dal Ministero dell'università e della ricerca scienfica e tecnologica con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

B) Norme relative alle singole scuole di specializzazione.

1 - Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica.

Art. 438. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia pediatrica.

Art. 439. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 440. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 441. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" e quelle dei Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari come previsto nella tabella *A* del decreto ministeriale 11 maggio 1995, relativamente alla presente scuola e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 442. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 2 per ciascun anno di corso per un totale di 10.

2. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Art. 443. — La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della neuropsichiatria infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, psichiatrici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia.

Art. 444. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 445. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 446. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocollo d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari come previsto nella tabella *A* del decreto ministeriale 11 maggio 1995 relativamente alla presente scuola e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 447. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 8 per ciascun anno di corso per un totale di 40.

C) Norme relative alle altre scuole di specializzazione afferenti alla facoltà».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 novembre 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

97A0163

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 23 luglio 1996, n. 40563.

Decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343. Disposizioni esplicative.

Al presidente delle autorità portuali
Alle capitanerie di porto

La competente Direzione generale dell'Unione europea ha richiesto ai fini della compatibilità della legge indicata in oggetto con le norme del trattato CE, di avere certezza sulla non discriminazione degli armatori comunitari sulle condizioni di immatricolazione delle navi previste dall'art. 143 del codice della navigazione e sull'accesso agli aiuti previsti in materia.

Al riguardo, al fine di dare adeguate assicurazioni agli organi comunitari, si forniscono gli opportuni chiarimenti in ordine alla portata giuridica dell'ultimo comma del citato art. 143, che, come noto, equipara ai cittadini, alle persone giuridiche ed alle società italiane le persone giuridiche e le società dei Paesi membri dell'Unione.

In tal senso sono stati già adottati provvedimenti nei confronti di società straniere per l'iscrizione di proprie navi nei registri italiani, essendo stato riconosciuto alle stesse il possesso dei requisiti di cui all'art. 143.

Si invitano, pertanto, le autorità in indirizzo a non frapporre alcun impedimento alle richieste avanzate da parte di cittadini o società comunitarie ai sensi del citato art. 143 al fine di evitare l'insorgere di contrasto tra la norma su richiamata e gli articoli 52 e 58 del trattato.

Con l'occasione si segnala che in occasione della revisione di alcune norme libro I, titolo V, del codice della navigazione saranno tenuti presenti anche osservazioni formulate dall'Unione europea per una riformulazione della norma che dia una maggiore evidenziazione al principio di non discriminazione cittadini comunitari nella materia di cui trattasi.

Si segnala quando sopra alla attenzione di codesta autorità al fine di evitare eventuali forme di discriminazione che impediscano, tra l'altro l'accesso agli aiuti previsti in materia a tutti gli armatori comunitari.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per assicurare la massima divulgazione nel settore interessato.

Il direttore generale
del lavoro marittimo e portuale
GIURGOLA

97A0164

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 9 gennaio 1997, n. 2.

Art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante blocco parziale degli impegni di spesa per il 1997.

Alle ragionerie centrali e agli uffici di ragioneria presso le amministrazioni centrali dello Stato e delle aziende autonome

Alle ragionerie regionali

Alle ragionerie provinciali

e, per conoscenza:

Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

Alla Corte dei conti

Il completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997 e per il triennio 1997-1999, realizzato con il decreto-legge in oggetto, ha fornito l'occasione per rafforzare ulteriormente le misure di controllo dei flussi finanziari, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi.

In particolare, l'art. 8, comma 2, del provvedimento dispone *il blocco degli impegni di spesa* per il corrente anno, similmente a quanto previsto per l'anno 1992 dall'art. 4 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992; per il 1993, dall'art. 11 del decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993; per il 1995, dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995; nonché, per il 1996, dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Rispetto alle precedenti esperienze, tuttavia, la disposizione in esame introduce una sostanziale novità: *per il 1997, il blocco degli impegni delle spese non vincolate è soltanto parziale,* essendo consentita l'assunzione di impegni nei limiti del 10 per cento dello stanziamento per ciascun bimestre (secondo periodo del comma in esame).

Le amministrazioni competenti, pertanto, potranno procedere in piena autonomia ad impegnare le spese in discorso rispettando gli indicati limiti quantitativi, da considerarsi, secondo la *ratio* normativa, cumulativamente utilizzabili entro le previste cadenze temporali. In altri termini, nei bimestri successivi al primo sarà possibile recuperare gli eventuali spazi finanziari non utilizzati in precedenza, non superando, alla fine di ciascun bimestre, le percentuali cumulate maturate e, alla fine dell'esercizio, il 60 per cento dello stanziamento di bilancio.

La puntuale applicazione della norma implica una specifica attenzione da parte dei signori direttori delle ragionerie centrali e degli uffici di ragioneria, affinché tutti i conseguenti comportamenti amministrativi siano uniformemente e rigorosamente seguiti dalle amministrazioni interessate.

Atteso che il parziale blocco degli impegni di spesa opera sia per le spese in gestione diretta, sia per le spese in gestione decentrata, tali comportamenti dovranno riguardare, con l'osservanza dei medesimi criteri e sotto la responsabilità dei funzionari competenti, anche le gestioni effettuate tramite *istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile,* ovvero mediante *funzionari delegati,* tenuti, quali ordinatori secondari, ad utilizzare le somme loro accreditate esclusivamente per spese non soggette al «blocco». A tal fine, riveste particolare importanza l'azione di stimolo, di sollecitazione e di controllo che svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze, le ragionerie regionali e provinciali.

Tenuto conto dell'esperienza applicativa consolidatasi nei decorsi anni, non dovrebbero ora presentarsi particolari difficoltà per l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 669. Si ritiene, comunque, di ribadire le seguenti considerazioni.

Le disposizioni di che trattasi vanno riferite anche ai *residui di stanziamento* eventualmente esistenti sui capitoli interessati, considerato che tali residui sono conservati in bilancio in attesa del relativo impegno formale.

Gli interventi di *somma urgenza* indifferibili per la tutela della pubblica incolumità, nonché gli interventi relativi a *calamità naturali,* sono da considerare tra i servizi istituzionali delle amministrazioni interessate; pertanto, essi non rientrano nel parziale divieto di impegnabilità previsto dalla norma.

L'impegnabilità delle spese iscritte nel bilancio 1997 è, in pratica, limitata ai soli oneri specificamente richiamati nel comma 2 del citato art. 8, nonché alle restanti spese nei limiti quantitativi e temporali fissati; in particolare, per le spese in conto capitale, il blocco parziale degli impegni di spesa opera anche ai fini dell'impegnabilità delle *spese pluriennali* di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 663 del 1996 (legge finanziaria 1997).

Tra le spese impegnabili sono da ricomprendere i *residui passivi perenti* agli effetti amministrativi, sia di parte corrente che di conto capitale, reiscritti in bilancio ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 468/1978, in quanto corrispondenti a partite debitorie; nonché le *spese obbligatorie e d'ordine* di cui al citato art. 7 della predetta legge n. 468 e quelle *impreviste* di cui al successivo art. 9, la cui erogazione riveste carattere di obbligatorietà e indifferibilità.

Per le altre spese iscritte in bilancio, ove l'amministrazione interessata ritenga necessaria l'assunzione di impegni oltre i limiti indicati, la medesima disposizione delinea il *procedimento derogatorio* da seguire.

Al riguardo, si precisa che l'assunzione di impegni in eccedenza a tali limiti è subordinata all'autorizzazione formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non risultando sufficiente il parere, sia pure positivo, che potrà esprimere il Ministro del tesoro. La proposta di deroga dovrà essere avanzata per ciascuna esigenza e quindi non potrà essere generalizzata, dovendo essa essere motivata e documentata in relazione alla sua effettività; ne consegue che l'autorizzazione fornita per un caso non esime da richieste di deroghe per altri casi analoghi.

La richiesta di deroga per l'assunzione di ulteriori impegni in eccedenza, a firma del Ministro titolare del dicastero cui si riferisce lo stato di previsione ove è allocato il competente capitolo di spesa, deve essere inoltrata, per il tramite della coesistente Ragioneria centrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e contestualmente alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, che provvederà al completamento della fase istruttoria con il parere del Ministro del tesoro da inviare alla Presidenza medesima.

Infine, si precisa che per le spese soggette al blocco parziale, non possono essere richiesti al Tesoro assensi per *impegni a carico di esercizi futuri* se prima non è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assunzione dell'impegno per la quota eccedente relativa all'esercizio 1997; parimenti, non può procedersi in casi analoghi per i quali non necessiti l'assenso del Tesoro.

Eventuali ulteriori chiarimenti vanno richiesti alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: CIAMPI

97A0197

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1996 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Roma:

addetti al posteggio dei veicoli: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.

97A0047

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1996 il decreto interministeriale 2 agosto 1968, con il quale la società «Fidirevisa Italia S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato a decorrere dal 3 luglio 1996 nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Fidirevisa Italia S.p.a.».

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1996 il decreto interministeriale 4 novembre 1985 con il quale la società «Compagnia finanziaria mobiliare fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 22 dicembre 1986 e 19 gennaio 1989 con decorrenza 13 maggio 1996, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla regione sociale variata in «Cofimo fiduciaria S.p.a.».

97A0166

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una quota di eredità

Con decreto ministeriale 17 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — la quota di eredità disposta dal signor Alberto Maffi con testamento olografo pubblicato a rogito dottore Antonio Carimati notaio in Milano, numero di repertorio 42180, e consistente nel 20% del patrimonio residuo per un ammontare di L. 1.076.518.224.

97A0079

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 la Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare (U.I.L.D.M.), con sede in Padova, è autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — la quota di eredità disposta dalla sig.ra Corinna Cantarini con testamento pubblico registrato per atto dott.ssa Anna Pellegrino, notaio in Milano, e consistente in un immobile sito in Milano, via Carlo Alberto Pisani Dossi n. 19, del periziato valore di L. 209.760.000 nonché nella somma di L. 41.360.370 in denaro contante.

97A0080

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 gennaio 1997

Dollaro USA	1542,96
ECU	1886,73
Marco tedesco	971,46
Franco francese	287,94
Lira sterlina	2579,06
Fiorino olandese	865,42
Franco belga	47,124
Peseta spagnola	11,649
Corona danese	255,14
Lira irlandese	2537,24
Dracma greca	6,195
Escudo portoghese	9,746
Dollaro canadese	1145,65
Yen giapponese	13,260
Franco svizzero	1118,65
Scellino austriaco	138,08
Corona norvegese	242,64
Corona svedese	223,14
Marco finlandese	326,38
Dollaro australiano	1202,74

97A0244

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.